



Capitolo 7 Reintegrazione nella cittadinanza svizzera (art. 26 sgg. LCit)

Controllo delle modifiche

Versione	Modifica / Punto	Contenuto
Dicembre 2019	71	Avviso relativo alla perenzione
	74	Nessun obbligo di includere figli minorenni
	751/2 e 752/2	Il richiedente allega alla domanda di naturalizzazione agevolata i documenti menzionati nella "Lista dei documenti necessari per la domanda secondo l'art. 27 LCit" (allegato al modulo di domanda)
	752/82 e 752/82	Le autorità di stato civile possono fatturare separatamente ulteriori emolumenti e riscuoterli tramite le rappresentanze svizzere
	752/3	Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine
	752/5	Spiegazioni sul domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LCit
		Esame dell'integrazione dei figli dai 12 anni
		Conoscenze linguistiche: problemi di comprensione della lingua durante il colloquio

Indice

Introduzione	4
71 Condizioni formali.....	4
72 Condizioni materiali	6
721 Soggiorno in Svizzera	6
721/1 Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 26 cpv. 1 lett. a LCit).....	7
721/2 Rispetto dei valori della Costituzione (art. 26 cpv. 1 lett. b LCit)	9
721/3 Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale	10
721 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione	11



721/5	Incoraggiamento e sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale	12
721/6	Considerazione di importanti circostanze personali	13
721/7	Rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. e LCit)	14
722	Soggiorno all'estero	15
73	Diritto di cittadinanza	16
74	Figlio incluso nella reintegrazione	16
75	Procedura	17
751	Procedura di reintegrazione in caso di soggiorno in Svizzera	17
751/1	Presentazione della domanda	17
751/2	Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier	18
751/3	Esame delle condizioni formali	19
751/4	Non entrata nel merito in caso di mancato adempimento delle condizioni formali .	19
751/5	Entrata nel merito e rapporto d'indagine	20
751/6	Esame delle condizioni materiali e indagini supplementari	22
751/7	Parere e dichiarazioni	23
751/71	Parere del Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo	23
751/72	Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici	23
751/8	Decisione	24
751/81	Concessione della reintegrazione	24
751/82	Rifiuto di concedere la reintegrazione	24
751/83	Ritiro della decisione di reintegrazione	25
751/9	Entrata in vigore della decisione di reintegrazione nella cittadinanza svizzera e iscrizione nel registro dello stato civile	25
752	Procedura di reintegrazione in caso di soggiorno all'estero	27
752/1	Presentazione della domanda	27
752/2	Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier	28
752/3	Esame delle condizioni formali	31
752/4	Non entrata nel merito	31
752/5	Entrata nel merito e rapporto d'indagine	32
752/6	Esame delle condizioni materiali e indagini supplementari	35
752/7	Invio al Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo, parere e dichiarazioni	36
752/71	Invio al Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo	36



752/72	Parere del Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo.....	36
752/73	Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici	37
752/8	Decisione	37
752/81	Concessione della reintegrazione	37
752/82	Rifiuto di concedere la reintegrazione	37
752/83	Ritiro della decisione di reintegrazione	38
752/9	Entrata in vigore della decisione di reintegrazione e iscrizione nel registro dello stato civile.....	39



Capitolo 7 Reintegrazione nella cittadinanza svizzera

Introduzione

La reintegrazione nella cittadinanza svizzera costituisce una modalità di acquisizione della cittadinanza per decisione delle autorità, che è possibile soltanto se il richiedente ha precedentemente perso la cittadinanza svizzera per uno dei motivi elencati all'articolo 27 LCit.

Il richiedente deve adempiere cumulativamente le condizioni formali e materiali richieste a seconda che soggiorni in Svizzera o all'estero.

71 Condizioni formali

Art. 27 LCit Reintegrazione in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza

- ¹ Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
- ² Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.

La domanda di reintegrazione è accolta se il richiedente adempie tutte le condizioni formali dell'articolo 27 LCit.

Avviso sulla perdita della cittadinanza svizzera in seguito a perenzione: le persone che hanno compiuto 22 anni entro il 31 dicembre 2017 (anno di nascita 1996 e successivamente) e non sono state registrate presso un'autorità svizzera hanno perso la cittadinanza svizzera ai sensi della precedente legge sulla cittadinanza (art. 10 vLCit) il giorno del loro 22. compleanno. Essi possono presentare una domanda di reintegrazione secondo il diritto applicabile, purché siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 27 LCit.

Ai sensi dell'attuale legge sulla cittadinanza, la perenzione della cittadinanza svizzera per le persone nate nel 1996 o più giovane non avverrà fino al 2021. Ciò significa che il limite di età del 25. compleanno è ora applicabile alle annate a partire dal 1996.

Soggiorno in Svizzera

Il richiedente la reintegrazione che soggiorna in Svizzera in modo stabile e duraturo:

- **deve aver precedentemente perso la cittadinanza svizzera per perenzione, svincolo o matrimonio¹;**

¹ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2600



- **deve inoltre soggiornare in modo stabile e duraturo in Svizzera conformemente alle disposizioni della LStr e delle relative ordinanze; e**
- **deve presentare la domanda di reintegrazione entro un termine di dieci anni dalla perdita della cittadinanza svizzera; ma**
- **può comunque presentare la domanda di reintegrazione anche se il termine di dieci anni è scaduto, a condizione che soggiorni in modo stabile e duraturo in Svizzera, conformemente alle disposizioni della LStr e delle relative ordinanze, da almeno tre anni a partire dalla scadenza del termine di dieci anni.**

Se il rapporto di filiazione è interrotto o in caso di adozione da parte di un genitore straniero, non è possibile presentare una domanda di reintegrazione nella cittadinanza svizzera. Questa disposizione non si applica nemmeno alle persone la cui naturalizzazione è stata annullata (art. 36 LCit) o alle quali la cittadinanza svizzera è stata revocata (art. 42 LCit)².

Soggiorno all'estero

Il richiedente che soggiorna all'estero può presentare una domanda di reintegrazione nella cittadinanza svizzera se:

- **ha precedentemente perso la cittadinanza svizzera per perenzione, svincolo o matrimonio; e**
- **presenta la domanda di reintegrazione entro un termine di dieci anni dalla perdita della cittadinanza svizzera.**

Se il richiedente che soggiorna all'estero non presenta la sua domanda entro il termine di dieci anni dalla perdita della cittadinanza, dovrà successivamente soggiornare in modo stabile e duraturo in Svizzera, conformemente alle norme in materia di soggiorno della LStr e delle relative ordinanze, per un periodo di tre anni dopo la scadenza del termine di dieci anni (art. 27 cpv. 2 LCit).

Particolarità

Le spiegazioni relative al concetto di soggiorno in Svizzera contenute nel [punto 412, capitolo 4 del presente Manuale](#) si applicano per analogia al richiedente che presenta una domanda di reintegrazione.

Per conoscere le modalità di perdita della cittadinanza rilevanti sotto il profilo della reintegrazione, occorre consultare anche il [punto 223 \(perenzione in seguito a nascita all'estero\) del capitolo 2](#), il [punto 81 \(svincolo dalla cittadinanza svizzera\) del capitolo 8 del presente Manuale](#), nonché il [punto 1 dell'Allegato III «Storia» del vecchio Manuale](#).

² Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2600



72 Condizioni materiali

Art. 26 LCit Condizioni

- ¹ La reintegrazione presuppone che il richiedente:
- si sia integrato con successo, qualora soggiorni in Svizzera;
 - abbia vincoli stretti con la Svizzera, qualora viva all'estero;
 - rispetti la sicurezza e l'ordine pubblici;
 - rispetti i valori della Costituzione federale; e
 - non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ² Se il richiedente non soggiorna in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c–e si applicano per analogia.

Il richiedente deve inoltre rispettare le condizioni materiali dell'articolo 26 LCit. A differenza dell'articolo 18 vLCit, che disciplinava l'integrazione prima della revisione del 2014, l'articolo 26 LCit esige che il richiedente si sia integrato con successo se soggiorna in Svizzera o che abbia vincoli stretti con la Svizzera se soggiorna all'estero. Occorre quindi distinguere le condizioni specifiche in base al luogo in cui soggiorna il richiedente.

721 Soggiorno in Svizzera

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

- ¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
- dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
 - dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
 - dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale.
 - dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
 - dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
- ² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.



La revisione della LCit del 2014 ha inasprito le condizioni materiali per la reintegrazione in caso di soggiorno in Svizzera, esigendo che l'integrazione del richiedente sia riuscita (art. 26 cpv. 1 lett. a LCit). Il richiedente non può più avvalersi di semplici vincoli con la Svizzera (art. 18 cpv. 1 lett. b vLCit) e deve, di conseguenza, adempiere per analogia i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettere a–e LCit, che devono essere soddisfatti cumulativamente.

721/1 Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 26 cpv. 1 lett. a LCit)

Art. 26 LCit Condizioni

- ¹ La reintegrazione presuppone che il richiedente:
- a. si sia integrato con successo, qualora soggiorni in Svizzera;
 - c. rispetti la sicurezza e l'ordine pubblici;

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

- ¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
- a. dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;

Art. 4 OCit Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici

- ¹ Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l'ordine pubblici in quanto:
- a. in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
 - b. temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato; oppure
 - c. è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.
- ² Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente:
- a. una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;
 - b. una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente;
 - c. un'interdizione di esercitare un'attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un'espulsione;
 - d. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro



di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;

e. una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.

- ³ Negli altri casi in cui sussiste un'iscrizione visibile per la SEM nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull'entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto.
- ⁴ In caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 2 e 3.
- ⁵ In caso di procedimento penale pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia penale mediante decisione passata in giudicato.

Il richiedente la reintegrazione nella cittadinanza svizzera è tenuto a rispettare la sicurezza e l'ordine pubblici svizzeri. Questi concetti sono spiegati all'articolo 4 OCit, che si applica anche in caso di reintegrazione.

Le prescrizioni illustrate al [punto 422/11 e relativi sottopunti, capitolo 4 del presente Manuale](#) si applicano per analogia alle domande di reintegrazione. Il richiedente è tenuto a rispettarle.



721/2 Rispetto dei valori della Costituzione (art. 26 cpv. 1 lett. b LCit)

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;

Art. 5 OCit Rispetto dei valori della Costituzione federale

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

- a. i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;
- b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
- c. l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell'obbligo.

Il richiedente deve inoltre rispettare i valori della Costituzione. L'articolo 5 lettere a–c OCit esplicita i valori costituzionali ai quali si deve conformare.

Le spiegazioni del [punto 422/12 e relativi sottopunti, capitolo 4 del presente Manuale](#) si applicano per analogia alle domande di reintegrazione.



721/3 Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- c. dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;

Art. 6 OCit Dimostrazione delle competenze linguistiche

¹ Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

² Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente:

- a. parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;
- b. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale;
- c. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure
- d. produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

³ La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi.

L'integrazione riuscita del richiedente che presenta una domanda di reintegrazione è caratterizzata anche dalla sua capacità di comunicare nella vita quotidiana in una lingua nazionale svizzera.

Il contenuto dell'articolo 6 OCit, illustrato al [punto 422/13 e relativi sottopunti, capitolo 4 del presente Manuale](#), si applica per analogia alle domande di reintegrazione nella cittadinanza svizzera. Il richiedente vi si deve conformare.



721/4 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

d. dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione;

Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

¹ Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

² Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.

³ Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell'aiuto sociale non soddisfa l'esigenza della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell'aiuto sociale percepite siano interamente restituite.

In caso di soggiorno in Svizzera, il richiedente la reintegrazione deve segnatamente dimostrare che partecipa attivamente alla vita economica svizzera o che segue una formazione che gli permetterà di parteciparvi in futuro.

Il richiedente che nei tre anni precedenti il deposito della domanda o durante la procedura di reintegrazione ha percepito prestazioni dell'aiuto sociale deve averle interamente restituite (art. 7 cpv. 3 OCit).

Il [punto 422/14 e i sottopunti 422/141-422/143, capitolo 4 del presente Manuale](#) si applicano per analogia al richiedente che presenta una domanda conformemente all'articolo 26 LCit.



721/5 Incoraggiamento e sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- e. dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.

Art. 8 OCit Incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia

Il richiedente incoraggia l'integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell'articolo 12 lettera e LCit se li sostiene:

- a. nell'acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale;
- b. nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di una formazione;
- c. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; oppure
- d. in altre attività propizie all'integrazione in Svizzera.

Le autorità competenti esaminano l'integrazione di tutti i membri della famiglia stretta del richiedente quando questi presenta una domanda di reintegrazione. Egli è tenuto ad aiutare i suoi familiari a partecipare nel miglior modo possibile alla società e alla vita in Svizzera.

I requisiti illustrati al [punto 422/144, capitolo 4 del presente Manuale](#) si applicano per analogia al richiedente la reintegrazione.



721/6 Considerazione di importanti circostanze personali

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Art. 9 OCit Considerazione delle circostanze personali

Nel valutare i criteri di cui agli articoli 6, 7 e 11 capoverso 1 lettera b, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:

- a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
- b. una malattia grave o cronica;
- c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
 2. è un lavoratore povero,
 3. adempie obblighi di assistenza,
 4. dipende dall'aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.

Il richiedente non può vedersi rimproverare una cattiva integrazione in Svizzera se questo fatto non è imputabile a una sua colpa, ma in particolare a importanti circostanze personali che giustificano le sue difficoltà. Occorre fare riferimento al [punto 422/15, capitolo 4 del presente Manuale](#), che si applica per analogia al richiedente che presenta una domanda di reintegrazione.



**721/7 Rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 26 cpv. 1
lett. e LCit)**

Art. 26 LCit Condizioni

¹ La reintegrazione presuppone che il richiedente:

- a. si sia integrato con successo, qualora soggiorni in Svizzera;
- e. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 3 OCit Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera

Il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se vi sono indizi concreti di partecipazione, sostegno, incoraggiamento o istigazione pubblica segnatamente nei settori seguenti:

- a. terrorismo;
- b. estremismo violento;
- c. criminalità organizzata; oppure
- d. spionaggio.

Il richiedente non deve minacciare la sicurezza interna o esterna della Svizzera mediante attività svolte personalmente o sostegno materiale o finanziario alle attività di cui all'articolo 3 OCit.

Le spiegazioni del [punto 422/2 e dei relativi sottopunti, capitolo 4 del presente Manuale](#) si applicano per analogia al richiedente che presenta una domanda di reintegrazione.



722 Soggiorno all'estero

Art. 26 LCit Condizioni

- ¹ La reintegrazione presuppone che il richiedente:
 - b. abbia vincoli stretti con la Svizzera, qualora viva all'estero;
 - c. rispetti la sicurezza e l'ordine pubblici;
 - d. rispetti i valori della Costituzione federale; e
 - e. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ² Se il richiedente non soggiorna in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c–e si applicano per analogia.

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

- ¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:
 - a. nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
 - b. è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
 - c. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
 - d. intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
- ² Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e d devono essere confermate da persone di riferimento domiciliate in Svizzera.
- ³ Nel valutare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a, l'autorità competente considera le circostanze personali del richiedente.

Una persona che conosce il nostro Paese soltanto per sentito dire e ha vincoli solo superficiali con esso non può essere reintegrato nella cittadinanza svizzera. I requisiti previsti per dimostrare vincoli stretti con la Svizzera devono essere particolarmente severi considerato che spesso, a causa del suo soggiorno all'estero, la persona in questione non ha più avuto contatti regolari con le autorità svizzere o la Svizzera³.

Il richiedente deve quindi dimostrare di avere vincoli stretti con la Svizzera (v. [punto 512, capitolo 5 del presente Manuale](#), che si applica per analogia) e di rispettare la sicurezza e l'ordine pubblici svizzeri, oltre ai valori della Costituzione; inoltre non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Per quanto riguarda queste ultime condizioni, i [punti 721/1](#), [721/2](#) e [721/7](#) qui sopra si applicano per analogia.

³ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2600



73 Diritto di cittadinanza

Art. 28 LCit Effetto

Con la reintegrazione, il richiedente acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo.

Il richiedente che viene reintegrato nella cittadinanza svizzera acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che aveva prima di perdere la cittadinanza per uno dei motivi di cui all'articolo 27 LCit.

74 Figlio incluso nella reintegrazione

Art. 30 LCit Estensione ai figli

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate separatamente e conformemente all'età.

I figli minorenni del richiedente sono compresi nella sua reintegrazione se vivono nella stessa economia domestica. Se hanno più di dodici anni, devono adempiere le stesse condizioni materiali del genitore. L'autorità competente esamina la situazione caso per caso.

L'art. 30 LCit permette di comprendere i figli minorenni nella domanda di reintegrazione dei genitori, ma non obbliga, questi ultimi, a farlo. Pertanto, se i genitori non vogliono includere i propri figli o se i figli stessi non vogliono essere inclusi, a livello di legge federale ciò non rappresenta alcun ostacolo alla reintegrazione. Per questo motivo, i genitori possono depositare una domanda di reintegrazione senza includervi i propri figli.



75 Procedura

Art. 29 LCit Competenza e procedura

- ¹ La SEM si pronuncia sulla reintegrazione; prima di approvare una domanda sente il Cantone.
- ² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Lo svolgimento della procedura di reintegrazione dipende dal luogo in cui soggiorna il richiedente. Occorre distinguere la procedura a seconda che il luogo di soggiorno sia in Svizzera o all'estero.

751 Procedura di reintegrazione in caso di soggiorno in Svizzera

751/1 Presentazione della domanda

Il richiedente la reintegrazione presenta la sua domanda direttamente alla SEM (art. 14 cpv. 1 OCit).

A tal fine compila i moduli messi a disposizione presso l'autorità cantonale o comunale competente o li richiede scrivendo all'indirizzo e-mail della SEM (ch@sem.admin.ch). Il richiedente deve indicare il suo cognome, nome e indirizzo postale completo, illustrando la sua situazione personale.

Una volta ricevuta la richiesta dei moduli, la SEM invia al richiedente il modulo per posta. Il richiedente compila il modulo a lui indirizzato e lo rispedisce all'indirizzo postale della SEM con gli allegati richiesti (art. 14 cpv. 4 OCit).

Al momento del deposito della domanda, il richiedente deve aver già firmato la dichiarazione relative al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Inoltre deve aver sottoscritto l'autorizzazione per il reperimento di informazioni da parte della SEM. Il richiedente firma infine il foglio con l'elenco degli allegati da fornire.

La SEM registra la domanda, poi invia separatamente per posta una conferma di ricevimento e una fattura al richiedente.



751/2 Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier

Emolumenti

La SEM percepisce emolumenti per le procedure di reintegrazione che possono al massimo coprire le spese sostenute (art. 35 cpv. 1 e 2 LCit). Il richiedente deve procedere a un pagamento anticipato degli emolumenti relativi alla domanda di reintegrazione dietro fattura (art. 35 cpv. 3 LCit e art. 27 cpv. 1 e 2 OCit).

Il pagamento deve essere effettuato entro un termine adeguato, fissato dalla SEM, in modo che non sia possibile entrare nel merito della domanda di reintegrazione se il versamento non è effettuato entro i termini prescritti (l'art. 27 cpv. 3 OCit si applica per analogia). Il pagamento deve essere effettuato in un solo versamento, i pagamenti scaglionati non sono accettati. In caso di mancato pagamento la SEM archivia la domanda senza altre comunicazioni.

Gli emolumenti indicati all'articolo 25 capoversi 1 e 3 OCit possono essere aumentati fino al doppio se il trattamento della domanda richiede lavoro supplementare. La SEM fattura la differenza al richiedente (art. 28 cpv. 2 OCit). Analogamente, gli emolumenti possono anche essere ridotti fino alla metà se il volume di lavoro è inferiore alla media; in questo caso la SEM rimborsa al richiedente la differenza (art. 28 cpv. 1 e 2 OCit).

Emolumenti riscossi per una domanda di reintegrazione secondo l'articolo 27 LCit (art. 25 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 3 lett. a OCit)

Reintegrazione secondo l'art. 27 LCit di un	CHF 500.- se il richiedente è maggiorenne al momento del deposito della domanda CHF 250 .- se il richiedente è minorenni al momento del deposito della domanda
Stesura del rapporto d'inchiesta	CHF 400.- al massimo
Inclusione di figli minorenni nella reintegrazione di uno dei genitori	CHF 0.-

Documenti richiesti

Il richiedente allega alla domanda di reintegrazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti necessari per la domanda secondo l'art. 27 LCit" (allegato al modulo di domanda)



Tutti i documenti devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera⁴.

Esame formale del dossier

Dopo aver ricevuto la domanda, la SEM verifica se sono adempiute le condizioni per entrare nel merito, se sono stati allegati i documenti necessari e se corrispondono ai dati figuranti nel modulo compilato dal richiedente (art. 14 cpv. 2 OCit).

751/3 Esame delle condizioni formali

La SEM esamina se sono adempiute le condizioni formali fissate dall'articolo 26 LCit, le condizioni relative alla regolamentazione del soggiorno in Svizzera, qualora il richiedente soggiorni in Svizzera, e le condizioni relative alla perdita della cittadinanza e al termine di presentazione della domanda di reintegrazione secondo l'articolo 27 LCit.

Verifica inoltre se sono stati allegati i documenti richiesti e se corrispondono ai dati figuranti nel modulo compilato dal richiedente (art. 14 cpv. 2 OCit).

751/4 Non entrata nel merito in caso di mancato adempimento delle condizioni formali

Se constata che le condizioni formali per una domanda di reintegrazione non sono adempiute, la SEM prende una decisione di non entrata nel merito. Questa decisione deve essere motivata e può essere impugnata.

Dato che in questa fase non è ancora stato redatto un rapporto cantonale, la SEM rimborsa al richiedente gli emolumenti ricossi in anticipo conformemente all'articolo 28 capoverso 2 OCit. Il rimborso comprende l'emolumento di CHF 400.- destinato al Cantone (art. 25 cpv. 3 lett. a OCit), nonché metà dell'emolumento di CHF 500.- (se il richiedente è maggiorenne al momento del deposito della domanda) o di CHF 250.- (se il richiedente è minorenni al momento del deposito della domanda). L'importo complessivo del rimborso è quindi pari a CHF 650.- se il richiedente presenta la sua domanda da maggiorenne (art. 28 cpv. 2 OCit) o a CHF 525.- se il richiedente presenta la sua domanda da minorenni.

⁴ Art. 33a PA



751/5 Entrata nel merito e rapporto d'indagine

Principio

Una volta ricevuta la domanda di reintegrazione e accertato che le condizioni formali sono adempite, la SEM incarica la competente autorità del Cantone di domicilio di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono rispettate anche le condizioni materiali per la reintegrazione (art. 29 LCit e art. 18 OCit).

Il rapporto deve rispondere ai requisiti stabiliti dalle Direttive unitarie per la stesura dei rapporti d'indagine (art. 34 cpv. 3 LCit; [Direttive concernenti i rapporti d'indagine, par. 1, pag. 4](#)), che si applicano per analogia alle domande di reintegrazione, ad eccezione dei punti riguardanti l'unione coniugale, e sono vincolanti sia per la SEM che per le autorità cantonali e comunali incaricate dell'esecuzione della procedura di reintegrazione. Per informazioni più dettagliate consultare le Direttive.

Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per la procedura di reintegrazione (art. 21 OCit). In particolare devono fornire indicazioni esatte e complete sugli elementi determinanti e comunicare senza indugio all'autorità competente qualsiasi cambiamento concernente il richiedente.

L'autorità cantonale incaricata di effettuare indagini invia il proprio rapporto alla SEM entro 12 mesi (art. 34 cpv. 3 LCit e art. 22 OCit).

Contenuto dei rapporti

Conformemente alle Direttive unitarie per la stesura dei rapporti d'indagine, questi devono contenere le informazioni seguenti:

- **dati personali e altre informazioni relative al richiedente.** Questi dati devono essere forniti anche per i figli a partire dai 12 anni d'età inclusi nella reintegrazione.

Queste informazioni concernono:

- l'identità del richiedente e dei suoi figli inclusi nella domanda;
- l'attività professionale del richiedente;
- il domicilio attuale e, se del caso, precedente del richiedente nel Cantone e nei vari Comuni prima del deposito della domanda;
- il domicilio dei figli comuni inclusi nella domanda di reintegrazione se non vivono nella stessa economia domestica del richiedente;



- **informazioni sul rispetto delle condizioni materiali di reintegrazione.** L'autorità cantonale competente convoca il richiedente e i figli inclusi nella sua reintegrazione per un colloquio personale.

Essa raccoglie informazioni relative all'integrazione riuscita del richiedente vertenti su:

- l'attività professionale attuale del richiedente e il suo coinvolgimento nell'ambiente professionale ed economico;
- la buona reputazione finanziaria del richiedente o, se del caso, la sua situazione di disoccupazione;
- gli sforzi compiuti dal richiedente per mescolarsi alla popolazione svizzera, ad esempio partecipando alle attività di associazioni locali o altre organizzazioni, impegnandosi nell'ambito di attività di volontariato o in manifestazioni locali o regionali oppure creando una cerchia di amicizie con cittadini svizzeri;
- la facoltà del richiedente di esprimersi in una lingua nazionale nella vita quotidiana e secondo il livello richiesto.

L'autorità cantonale verifica che il richiedente rispetti la sicurezza e l'ordine pubblici, appurando se esistono fatti che ricadono nella competenza della polizia del Cantone di domicilio o di un'altra autorità competente in materia di protezione degli adulti. Essa raccoglie in particolare le informazioni seguenti:

- le indagini penali avviate e altre procedure d'estradizione o di assistenza giudiziaria in corso;
 - le condanne penali precedenti non cancellate;
 - le pene inflitte a minori;
 - gli interventi della polizia e della polizia degli stranieri;
 - le misure di protezione dell'adulto (art. 360 segg. CC);
- **considerazione delle circostanze personali.** Il rapporto d'indagine deve prendere in considerazione i motivi di difficile integrazione, indipendenti dalla volontà della persona che desidera naturalizzare, al momento della presentazione di una domanda di reintroduzione ai sensi dell'articolo 26 OCit;
 - **osservazioni in merito al rapporto d'indagine.** Se necessario, nel rapporto d'indagine l'autorità cantonale aggiunge informazioni complementari e precisazioni in merito alla domanda di reintegrazione.



751/6 Esame delle condizioni materiali e indagini supplementari

Esame delle condizioni materiali

Una volta finalizzato il rapporto d'indagine, il Cantone lo trasmette insieme al dossier alla SEM, affinché questa esamini se sono adempiute le condizioni materiali dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a e lettere c–e LCit. La SEM controlla, alla luce delle prescrizioni dell'articolo 12 LCit, che l'integrazione del richiedente sia perfettamente riuscita.

L'esame delle condizioni materiali si fonda sui rapporti d'indagine cantonali e sui risultati delle indagini effettuate dalla SEM e dagli altri servizi consultati. La SEM consulta il casellario giudiziale VOSTRA per determinare se il richiedente rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici. Chiede inoltre il parere del SIC e di altri servizi (p. es. fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.) per accertare che il richiedente non metta in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Indagini supplementari

Se risulta necessario reperire informazioni più precise ed effettuare indagini più approfondite, o se le indagini sono state condotte più di un anno prima e la procedura è ancora in sospeso, la SEM può incaricare il servizio cantonale competente di effettuare indagini supplementari (art. 14 cpv. 3 OCit).

Se vi sono dubbi in merito al rispetto di una o più condizioni di reintegrazione, la SEM può in particolare procedere alle seguenti indagini supplementari:

- un'indagine supplementare dettagliata relativa a un punto preciso;
- una richiesta di informazioni indirizzata a persone di riferimento;
- un'audizione di terzi effettuata dal Cantone di domicilio;
- una richiesta di documenti supplementari al richiedente;
- un rapporto complementare se il primo rapporto d'indagine risale a più di un anno prima;
- una domanda di assistenza amministrativa formulata dalla SEM nei confronti di altre autorità (art. 45 LCit).



751/7 Parere e dichiarazioni

Art. 29 LCit Competenza e procedura

- ¹ La SEM si pronuncia sulla reintegrazione; prima di approvare una domanda sente il Cantone.
- ² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

751/71 Parere del Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo

Principio

La domanda di reintegrazione è sottoposta al Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo, se questi decide di ricorrere al suo diritto di esprimere un parere in merito (art. 29 cpv. 1 *i.f.* LCit). In generale i Cantoni possono rinunciare a prendere posizione in relazione alle domande formulate in virtù dell'articolo 27 LCit. In quest'ultimo caso la domanda viene loro sottoposta sistematicamente per un controllo dei dati dello stato civile e l'iscrizione nel sistema Infostar.

Se sfrutta il suo diritto di esprimere un parere, il Cantone può proporre alla SEM di approvare o di rigettare una domanda. La SEM non è tenuta a rispettare la proposta del Cantone al termine della verifica delle condizioni di reintegrazione. Se il Cantone opta per il rifiuto, la SEM è tenuta a motivare la sua decisione positiva.

In caso di disaccordo riguardo alla decisione della SEM, l'autorità cantonale o comunale interessata può presentare ricorso contro la decisione di concessione della cittadinanza presso il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 2 LCit).

751/72 Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici

All'inizio della procedura la SEM raccoglie la dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Essa deve essere firmata e datata dal richiedente e dai figli di età pari o superiore a dieci anni inclusi nella domanda.

Se tale dichiarazione risale a più di sei mesi prima del deposito della domanda, il richiedente e i figli inclusi nella domanda devono firmare una nuova dichiarazione prima della notifica della decisione. Con la loro firma certificano che hanno rispettato e continuano a rispettare la sicurezza e l'ordine pubblici.



751/8 Decisione

751/81 Concessione della reintegrazione

Se le condizioni sono adempiute, la reintegrazione può essere accordata. Di norma, la SEM decide in merito alla domanda di reintegrazione entro 12 mesi dalla ricezione del rapporto d'indagine dell'autorità cantonale competente (art. 23 cpv. 2 OCit).

La decisione e una lettera di accompagnamento sono indirizzate al richiedente. Il Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo e il Comune interessato ne ricevono una copia. In questo modo la SEM informa il richiedente che è stata presa una decisione positiva in merito alla sua domanda, ma che le autorità cantonali e comunali interessate possono presentare un eventuale ricorso entro un termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notificazione.

Il richiedente viene anche informato che gli sarà inviata una comunicazione alla scadenza del termine di ricorso se la SEM non riceverà alcuna opposizione. Questa comunicazione contiene la data di entrata in vigore della decisione di reintegrazione, a partire dalla quale il richiedente può farsi rilasciare dei documenti d'identità svizzeri rivolgendosi all'autorità competente.

751/82 Rifiuto di concedere la reintegrazione

Se le condizioni formali o materiali non sono adempiute, la SEM concede al richiedente il diritto di essere sentito. Se le condizioni continuano a non essere adempiute, la SEM prende una decisione formale di rifiuto con motivazione e indicazione dei rimedi giuridici (art. 16 cpv. 1 LCit e art. 35 PA). La decisione negativa è indirizzata al richiedente mediante lettera raccomandata con conferma di ricezione.

Secondo l'articolo 47 capoverso 1 LCit, la decisione negativa può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal giorno successivo alla notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 PA). Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).

Il richiedente deve essere informato del fatto che i termini stabiliti in giorni dalla SEM non decorrono (art. 22a PA):

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;



- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

In caso di sospensione dei termini occorre distinguere le situazioni seguenti.

- **La notificazione della decisione avviene poco prima del periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo del termine si effettua normalmente fino al giorno precedente l'inizio della sospensione, poi si ferma durante il periodo di sospensione e riprende il giorno successivo al giorno che segna la fine della sospensione per proseguire fino alla scadenza del termine complessivo.
- **La notificazione della decisione avviene durante il periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo dei termini inizia dal primo giorno in cui la sospensione cessa e continua finché non scade il termine complessivo.

751/83 Ritiro della decisione di reintegrazione

Dopo il suo invio, ma prima della sua entrata in vigore, la SEM può ritirare la decisione di reintegrazione. La SEM annulla la decisione se viene a conoscenza di elementi sufficienti, di cui non aveva conoscenza al momento della decisione, che puntano a dimostrare che il richiedente non adempiva i criteri della reintegrazione al momento della decisione.

Dopo aver concesso al richiedente il diritto di essere sentito, la SEM prende la decisione di ritiro della decisione di reintegrazione e intraprende indagini supplementari. Una volta completate dette indagini, la SEM concede la reintegrazione o prende una decisione negativa dopo aver sentito le parti.

Una volta scaduto il termine di ricorso, la SEM non può più ritirare la decisione, ma all'occorrenza avvia una procedura di annullamento della reintegrazione in base all'articolo 36 LCit.

751/9 Entrata in vigore della decisione di reintegrazione nella cittadinanza svizzera e iscrizione nel registro dello stato civile

Entrata in vigore

Se non viene interposto ricorso contro la decisione di reintegrazione, la SEM notifica per lettera al richiedente l'entrata in vigore della decisione circa sei settimane dopo la data in cui è stata presa, fatta salva la sospensione legale dei termini stabilita dall'articolo 22a PA.

Per i figli minorenni la notificazione dell'entrata in vigore è inviata al titolare dell'autorità parentale o al suo rappresentante legale.



Se, durante il termine di ricorso, la decisione di reintegrazione viene impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, la decisione non può entrare in vigore: occorre attendere la decisione del Tribunale. In questo caso non viene inviata alcuna notificazione dell'entrata in vigore.

Iscrizione nel registro dello stato civile

Una volta entrata in vigore la decisione, la competente autorità del Cantone interessato può iscrivere la reintegrazione nel registro dello stato civile Infostar.

Il richiedente acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo (art. 28 LCit).



752 Procedura di reintegrazione in caso di soggiorno all'estero

Art. 29 LCit Competenza e procedura

¹ La SEM si pronuncia sulla reintegrazione; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

La procedura di reintegrazione è molto diversa se il richiedente deposita una domanda quando soggiorna in modo stabile e duraturo al di fuori della Svizzera.

Occorre seguire le tappe illustrate qui di seguito per conoscere le autorità competenti e lo svolgimento della procedura. La SEM rimane comunque competente per decidere in materia di reintegrazione.

752/1 Presentazione della domanda

Art. 15 OCit Presentazione e verifica delle domande in caso di soggiorno all'estero

¹ Il richiedente residente all'estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all'estero.

² La rappresentanza svizzera verifica che la domanda sia completa. Invita il richiedente a un colloquio personale e svolge le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.

³ La rappresentanza svizzera inoltra la domanda di naturalizzazione e il rapporto d'indagine alla SEM.

⁴ Dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all'occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini.

⁵ La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda.

Principio

Il richiedente la reintegrazione nella cittadinanza svizzera che risiede all'estero presenta la sua domanda presso la rappresentanza svizzera all'estero più vicina al suo luogo di soggiorno abituale (art. 15 cpv. 1 OCit).

A tal fine, richiede il modulo di domanda per la reintegrazione presso la competente rappresentanza svizzera presente sul territorio del suo Stato di soggiorno oppure, se non ce n'è una,



presso quella competente per la sua regione geografica. Nel caso in cui esistano diverse rappresentanze svizzere nel suo Stato di soggiorno, il richiedente fa riferimento all'elenco delle rappresentanze del DFAE (<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio.html>). La SEM non fornisce detto modulo al richiedente.

Sulla domanda per ottenere il modulo presentata presso la rappresentanza svizzera all'estero, il richiedente deve indicare il suo cognome e prenome, il suo indirizzo postale completo e illustrare le ragioni per le quali desidera depositare una domanda di reintegrazione ai sensi dell'articolo capoverso LCit.

Il modulo deve essere compilato in modo esaustivo, conforme alla verità, corretto e leggibile e deve essere rispedito alla rappresentanza competente. La domanda va corredata di tutti gli allegati e i documenti di data recente richiesti, muniti di una traduzione conforme certificata in una lingua nazionale svizzera. Al momento del deposito della domanda, il richiedente deve aver già firmato la dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Inoltre deve aver sottoscritto l'autorizzazione per il reperimento di informazioni da parte della SEM.

La rappresentanza svizzera all'estero riceve la domanda e vi appone un timbro con la pertinente data. Verifica inoltre se la domanda è completa (art. 15 cpv. 1 OCit).

752/2 Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier

Emolumenti

La rappresentanza svizzera all'estero esige un versamento anticipato degli emolumenti per le procedure di reintegrazione, contro rimborso o dietro fattura (art. 35 cpv. 3 LCit e art. 27 cpv. 1 e 2 lett. b OCit). Tali emolumenti devono coprire al massimo le spese procedurali (art. 35 cpv. 2 LCit).

Le rappresentanze svizzere all'estero percepiscono due tipi di emolumento: da un lato, gli emolumenti secondo la OEm-DFAE (art. 26 OCit) che coprono il lavoro da loro effettuato, e dall'altro lato, gli emolumenti secondo la OCit che coprono le spese per la procedura di reintegrazione presso la SEM. Inoltre, conformemente all'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110), per le proprie attività (esame dei documenti provenienti da autorità straniera per il rilevamento dei dati di stato civile in Infostar), le autorità di stato civile possono fatturare separatamente ulteriori emolumenti e riscuoterli tramite le rappresentanze svizzere. Le spiegazioni seguenti riguardano soltanto gli emolumenti destinati alla SEM.

Gli emolumenti possono essere corrisposti nella valuta locale (art. 27 cpv. 4 OCit). Se la valuta non è convertibile nello Stato in cui il richiedente ha presentato la sua domanda, la rappresentanza svizzera può percepire gli emolumenti in un'altra valuta, previa consultazione con il DFAE. In questo caso il cambio è fissato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.



Viene fissato un termine adeguato per il versamento anticipato degli emolumenti (art. 27 cpv. 3 OCit). Non è possibile entrare nel merito della domanda di reintegrazione se il pagamento non è effettuato entro i termini prescritti (art. 27 cpv. 3 OCit). Il pagamento deve essere effettuato in un solo versamento, i pagamenti scaglionati non sono accettati. In caso di mancato pagamento la rappresentanza svizzera all'estero archivia la domanda senza ulteriori comunicazioni alla SEM e al richiedente⁵.

Gli emolumenti indicati all'articolo 25 capoversi 1 e 3 OCit, tra cui quello per la reintegrazione (art. 25 cpv. 1 lett. c LCit), possono essere aumentati fino al doppio se il trattamento della domanda richiede lavoro supplementare. La SEM fattura la differenza al richiedente (art. 28 cpv. 2 OCit). Analogamente, gli emolumenti possono anche essere ridotti fino alla metà se il volume di lavoro è inferiore alla media; in questo caso la SEM rimborsa al richiedente la differenza (art. 28 cpv. 1 e 2 OCit).

Emolumenti riscossi per una domanda di reintegrazione secondo l'articolo 27 LCit (art. 25 cpv. 1 lett. c, cpv. 3 lett. b OCit)

Reintegrazione secondo l'art. 27 LCit di	CHF 500.- Se il richiedente è <u>maggiorenne</u> al momento del deposito della domanda CHF 250.- se il richiedente è <u>minorenne</u> al momento del deposito della domanda
Inclusione di figli minorenni nella reintegrazione di uno dei genitori	CHF 0.-
Controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero	CHF 100.-

Documenti richiesti

La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda (art. 15 cpv. 5 OCit). Il richiedente deve allegare alla sua domanda di reintegrazione i documenti menzionati nella "Lista dei documenti richiesti per la domanda secondo l'articolo 27 LCit" (allegato al modulo di domanda).

I documenti deve essere accompagnati da una copia autentica e tradotta in una lingua nazionale svizzera⁶.

⁵ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 32

⁶ Art. 33a PA



La rappresentanza svizzera all'estero può esigere altri documenti. I documenti che eventualmente mancano nel dossier sono richiesti successivamente.

Esame formale del dossier

L'autorità svizzera all'estero verifica se sono stati versati gli emolumenti, se i documenti necessari sono stati allegati al dossier e se le informazioni ivi contenute corrispondono ai dati figuranti nel modulo compilato dal richiedente (art. 14 cpv. 2 OCit).



752/3 Esame delle condizioni formali

La SEM esamina se le condizioni formali cumulative fissate dall'articolo capoverso 27 LCit sono adempiute:

- **il richiedente deve aver precedentemente perso la cittadinanza svizzera per pensione, svincolo o matrimonio prima di presentare la domanda di reintegrazione;**
- **la domanda di reintegrazione deve essere presentata entro un termine di dieci anni dalla perdita della cittadinanza svizzera.**

Se il richiedente presenta la sua domanda dopo la scadenza del termine di dieci anni, questa potrà essere accettata soltanto se il richiedente soggiorna in Svizzera in modo stabile e duraturo da almeno tre anni (art. 27 cpv. 2 LCit). Le spiegazioni sulla nozione di domicilio in Svizzera ai sensi della [cifra 412, capitolo 4 del presente Manuale](#) si applicano per analogia ai richiedenti che presentano una domanda di reintegrazione secondo l'art. 27 cpv. 2 LCit

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua reintegrazione (art. 30 LCit). Se il figlio ha compiuto i 12 anni, il criterio dell'integrazione riuscita deve essere esaminato separatamente in funzione della sua età (art. 30 LCit) in un colloquio personale. L'altro genitore deve fornire il suo consenso alla reintegrazione del figlio.

752/4 Non entrata nel merito

Se le condizioni formali non sono adempiute, ma il richiedente non ritira la sua domanda, la rappresentanza svizzera all'estero trasmette il dossier alla SEM, affinché questa prenda una decisione formale di non entrata nel merito. Questa decisione può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale e deve essere motivata.

Dato che il colloquio personale e le indagini non sono ancora stati effettuati, la SEM rimborsa al richiedente l'emolumento di 100 CHF per la verifica dei dati dello stato civile, nonché la metà dell'emolumento di 500 CHF, ovvero di 250 CHF, per la reintegrazione (art. 25 cpv. 1 lett. c e art. 28 OCit). L'importo complessivo del rimborso è quindi pari a 350 CHF ovvero 225 CHF.

Una decisione di non entrata nel merito viene presa, ad esempio, se il richiedente deposita la sua domanda dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda di reintegrazione ai sensi dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 LCit.



752/5 **Entrata nel merito e rapporto d'indagine**

Principio

Una volta adempite le condizioni formali per una domanda di reintegrazione, la rappresentanza svizzera all'estero entra nel merito e convoca il richiedente e, se del caso, i figli inclusi nella reintegrazione per un colloquio personale obbligatorio. Il richiedente deve essere informato in anticipo dei punti sui quali sarà interrogato, che includono in particolare le sue conoscenze della Svizzera.

In questo modo la rappresentanza svizzera all'estero effettua le indagini necessarie per stabilire se il richiedente adempie le condizioni materiali della reintegrazione (l'art. 15 cpv. 2 secondo periodo OCit si applica per analogia). Essa raccoglie informazioni quanto più possibile aggiornate e dettagliate al fine di determinare se il richiedente ha vincoli stretti con la Svizzera e redige un rapporto d'indagine destinato alla SEM (art. 26 cpv. 1 lett. b LCit).

Rapporto d'indagine della rappresentanza svizzera all'estero

I risultati del colloquio e la lingua in cui è stato tenuto devono essere riportati per scritto nel rapporto d'indagine. Tutti i documenti allegati al rapporto d'indagine devono essere accompagnati da una traduzione conforme certificata in una lingua nazionale svizzera.

Il rapporto d'indagine deve contenere le generalità del richiedente, ossia il cognome, il nome, la data di nascita, lo stato civile e la cittadinanza, nonché informazioni aggiornate riguardanti l'adempimento delle condizioni di reintegrazione illustrate qui di seguito (art. 19 cpv. 1 e 2 OCit)⁷:

- **l'esistenza di vincoli stretti del richiedente con la Svizzera**⁸ (art. 19 cpv. 2 e art. 11 OCit). Dopo il colloquio personale a cui sono convocati il richiedente e i figli inclusi nella reintegrazione, la rappresentanza verifica ogni elemento che fonda i vincoli stretti del richiedente con la Svizzera.
 - **Soggiorni in Svizzera** (art. 11 cpv. 1 lett. a OCit). La rappresentanza svizzera all'estero acclude al rapporto d'indagine i giustificativi che il richiedente le ha fornito a conferma dei soggiorni effettuati in Svizzera di durata e frequenza conformi all'articolo 11 capoverso 1 lettera a OCit.

I giustificativi possono essere costituiti segnatamente da biglietti d'aereo, biglietti del treno, ricevute di carte di debito o di credito, fatture relative all'alloggio. Questo elenco non è esaustivo.

- **Competenze linguistiche** (art. 11 cpv. 1 lett. b OCit). Ogni richiedente di età pari o superiore a 12 anni deve sostenere il colloquio personale in una lingua

⁷ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 27

⁸ Idem, pag. 22 seg.



nazionale svizzera secondo l'articolo 4 Cost. (tedesco, francese, italiano o romancio). Il colloquio permette di valutare le competenze linguistiche del richiedente e dei figli inclusi nella reintegrazione, che devono essere in grado di comunicare oralmente in una lingua nazionale nella vita quotidiana. Le domande poste in una lingua nazionale svizzera devono essere formulate in modo chiaro e adeguato al livello che ci si può aspettare dal richiedente in base alla sua età.

La rappresentanza svizzera indica nel rapporto la lingua nazionale in cui si è svolto il colloquio. Se il richiedente mostra grandi difficoltà a partecipare al colloquio, causate in particolare dal suo livello linguistico, la rappresentanza spiega in dettaglio nel rapporto le ragioni di tale impedimento, fornendo esempi concreti dei propositi avanzati dal richiedente e della sue lacune linguistiche. Essa redige anche un verbale del colloquio destinato alla SEM, in cui riporta le sue osservazioni e le domande fatte al richiedente durante il colloquio. Se durante il colloquio risulta che problemi di comprensione della lingua ostacolano il colloquio in modo tale che non è più possibile proseguire, il colloquio può essere condotto o proseguito in un'altra lingua. Per sostenere il richiedente, il coniuge svizzero o una terza persona può essere invitato a partecipare. Il documento con le domande poste al richiedente durante il colloquio dovrà successivamente essere trasmesso alla SEM.

Anche il richiedente che risiede in una zona frontaliere di uno Stato confinante con la Svizzera deve sostenere tale colloquio, durante il quale le sue competenze linguistiche vengono verificate e documentate nel rapporto.

- **Conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera** (art. 11 cpv. 1 lett. c OCit). Occorre tenere conto dell'età del richiedente nell'ambito del colloquio. Se la lingua madre del richiedente corrisponde a una lingua nazionale svizzera, l'esame delle conoscenze basilari della Svizzera può essere effettuato mediante un questionario scritto.
- **Contatti con cittadini svizzeri** (art. 11 cpv. 1 lett. d OCit). Al più tardi al momento del colloquio personale con la rappresentanza svizzera all'estero, il richiedente deve fornire i giustificativi che provano che intrattiene contatti con cittadini svizzeri. Questa prova può essere apportata in particolare tramite testimonianze, corrispondenza, prove fotografiche, ma anche attestati o ricevute di partecipazione ad attività cui hanno preso parte cittadini svizzeri. Le prove devono essere datate e devono precisare qual era l'evento in questione.
- **Persone di riferimento domiciliate in Svizzera** (art. 11 cpv. 2 OCit). Il richiedente indica nel modulo il nome e l'indirizzo completo delle persone di riferimento domiciliate in Svizzera. La SEM si mette direttamente in contatto con loro. Esse devono in particolare confermare che il richiedente ha effettuato soggiorni regolari sul territorio svizzero e che intrattiene contatti regolari con cittadini svizzeri. Se le informazioni sono lacunose, la SEM può domandare che il richiedente fornisca i recapiti di persone di riferimento supplementari.



- **il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici** (art. 4 LCit). La rappresentanza svizzera all'estero deve verificare se il candidato rispetta l'ordinamento giuridico del suo Stato di soggiorno⁹. A tal fine si assicura che un estratto del casellario giudiziale dello Stato di soggiorno del richiedente, risalente a non più di tre mesi prima, sia allegato alla domanda. Inoltre controlla che il richiedente abbia allegato anche gli estratti degli altri Stati nei quali ha soggiornato prima di depositare la domanda.
- **il rispetto dei valori della Costituzione** (art. 5 OCit). Nel quadro della reintegrazione i valori sanciti nella Costituzione rappresentano valori universali. La rappresentanza svizzera verifica quindi che il richiedente non si avvalga del fatto che vive all'estero per giustificare una violazione dei valori della Costituzione svizzera. Anche il richiedente che soggiorna in uno Stato in cui questi valori universali non sono garantiti in modo effettivo ha il dovere di rispettarli come se soggiornasse in Svizzera.
- **la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione** (art. 7 OCit). La rappresentanza verifica che il richiedente abbia una situazione materiale sufficientemente stabile nel suo Stato di soggiorno, in modo che sia indipendente dal punto di vista finanziario¹⁰.
- **l'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione dei membri della famiglia** (art. 8 OCit). La rappresentanza svizzera all'estero verifica se la vita familiare del richiedente si svolge nel rispetto dei valori costituzionali¹¹. Se il richiedente impedisce ai suoi figli di partecipare alla vita pubblica nello Stato di soggiorno, li obbliga a sposarsi o non tratta il suo coniuge con il rispetto e il sostegno richiesti dall'unione coniugale, le condizioni di reintegrazione sono considerate inadempite¹².

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di soddisfare una delle condizioni di reintegrazione, il rapporto d'indagine deve indicare, se esistono, le circostanze personali gravi che giustificano tale situazione¹³. In particolare deve menzionare se il richiedente soffre di malattie o disabilità (art. 19 cpv. 3 OCit). La rappresentanza svizzera all'estero chiede al richiedente dei giustificativi tradotti ufficialmente in una lingua nazionale svizzera (p. es. referti medici) e li trasmette alla SEM.

Se la domanda di reintegrazione include figli minorenni, il rapporto d'indagine fornisce informazioni su ciascun richiedente (art. 19 cpv. 4 OCit). Tuttavia, per i figli che hanno compiuto i 12 anni di età, le condizioni di reintegrazione sono esaminate separatamente e in funzione della loro età¹⁴.

Obbligo di collaborare

⁹ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 28

¹⁰ Ibidem

¹¹ Ibidem

¹² Ibidem

¹³ Ibidem

¹⁴ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 28



Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per la procedura di reintegrazione (art. 21 OCit). Esse devono fornire indicazioni esatte e complete sugli elementi essenziali, come un cambiamento di indirizzo o un evento che potrebbe impedire alla procedura di reintegrazione di avere un esito positivo, e comunicare senza indugio all'autorità competente qualsiasi cambiamento concernente il richiedente.

Termine ordinatorio

La rappresentanza svizzera all'estero incaricata di effettuare le indagini consegna il suo rapporto d'indagine alla SEM entro i 12 mesi successivi al deposito della domanda (art. 34 cpv. 3 LCit e art. 22 OCit).

752/6 Esame delle condizioni materiali e indagini supplementari

Esame delle condizioni materiali

Una volta finalizzato il rapporto d'indagine, la rappresentanza svizzera all'estero lo trasmette insieme al dossier alla SEM, affinché questa esamini se sono adempiute le condizioni materiali di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere b–e LCit (art. 15 cpv. 3 OCit).

Infine contatta le persone di riferimento domiciliate in Svizzera che sono state indicate dal richiedente quando esamina se quest'ultimo ha vincoli stretti con la Svizzera (art. 11 cpv. 2 OCit).

L'esame delle condizioni materiali si fonda sui rapporti d'indagine e sui risultati delle indagini effettuate dalla rappresentanza svizzera all'estero, dalla SEM, dal SIC e, se del caso, da altri servizi (p. es. fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.). La SEM consulta il casellario giudiziale VO-STRA per determinare se il richiedente rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera. Chiede inoltre il parere consultivo del SIC e degli altri servizi eventualmente coinvolti, per accertare che il richiedente non metta in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Indagini supplementari

Se risulta necessario reperire informazioni più precise ed effettuare indagini più approfondite, o se le indagini sono state condotte più di un anno prima e la procedura è ancora in sospenso, la SEM può incaricare la rappresentanza svizzera all'estero di effettuare indagini supplementari (art. 15 cpv. 4 OCit).

Se vi sono dubbi in merito al rispetto di una o più condizioni di reintegrazione, la SEM può in particolare procedere alle seguenti indagini supplementari:

- un'indagine supplementare dettagliata relativa a un punto preciso;



- una richiesta supplementare di indirizzi di persone di riferimento domiciliate in Svizzera;
- un'audizione di terzi da parte della rappresentanza svizzera all'estero;
- una richiesta di documenti supplementari al richiedente;
- un rapporto complementare se il primo rapporto d'indagine risale a più di un anno prima;
- una domanda di assistenza amministrativa formulata dalla SEM nei confronti di altre autorità conformemente all'art. 45 LCit.

752/7 Invio al Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo, parere e dichiarazioni

Art. 29 LCit Competenza e procedura

- ¹ La SEM si pronuncia sulla reintegrazione; prima di approvare una domanda sente il Cantone.
- ² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

752/71 Invio al Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo

La domanda del richiedente viene trasmessa alle autorità cantonali competenti affinché verifichino i dati di stato civile del richiedente.

In questo caso, il Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo deve comunicare alla SEM se i documenti dello stato civile disponibili sono sufficienti e, all'occorrenza, se bisogna effettuare un aggiornamento del registro dello stato civile Infostar.

752/72 Parere del Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo

La domanda di reintegrazione viene sottoposta al Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo, affinché esso si possa pronunciare in merito alla concessione della cittadinanza (art. 29 cpv. 1 *i.f.* LCit).

Se sfrutta il suo diritto di esprimere un parere, il Cantone può proporre alla SEM di approvare o di rigettare la domanda. La SEM non è tenuta a rispettare la proposta del Cantone al termine della verifica delle condizioni di reintegrazione. Se la rigetta, deve motivare la sua decisione.



In caso di disaccordo riguardo alla decisione della SEM, l'autorità cantonale o comunale interessata può presentare ricorso contro la decisione di concessione della reintegrazione presso il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 2 LCit). Se quest'ultimo rigetta la domanda, l'autorità ricorrente può interporre ricorso presso il Tribunale federale (art. 47 cpv. 2 LCit).

752/73 Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici

All'inizio della procedura la rappresentanza svizzera all'estero raccoglie la dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Essa deve essere firmata e datata dal richiedente e dai figli di età pari o superiore a dieci anni inclusi nella domanda.

Se tale dichiarazione risale a più di sei mesi prima del deposito della domanda, il richiedente e i figli inclusi nella domanda devono firmare una nuova dichiarazione prima della notifica della decisione. Con la loro firma certificano che hanno rispettato e continuano a rispettare la sicurezza e l'ordine pubblici.

752/8 Decisione

752/81 Concessione della reintegrazione

Se le condizioni sono adempiute, la reintegrazione può essere accordata. Di norma, la SEM decide in merito alla reintegrazione entro 12 mesi dalla ricezione del rapporto d'indagine della competente rappresentanza svizzera all'estero (art. 23 cpv. 2 OCit).

La decisione è indirizzata al Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo, che ha la possibilità di presentare un ricorso entro un termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notificazione. Se non viene presentato ricorso, la rappresentanza svizzera all'estero notifica al richiedente la decisione di reintegrazione comunicandone l'entrata in vigore.

752/82 Rifiuto di concedere la reintegrazione

Se le condizioni formali e materiali non sono adempiute, la SEM concede al richiedente il diritto di essere sentito dalla rappresentanza svizzera all'estero. Se le condizioni continuano a non essere adempiute, la SEM prende una decisione formale di rifiuto, che deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici (art. 16 cpv. 1 LCit e art. 35 PA).

La decisione negativa è indirizzata alla rappresentanza svizzera all'estero, che è incaricata di notificarla al richiedente mediante lettera raccomandata con conferma di ricezione o consegna



personale. La prova della notificazione, vale a dire la conferma di ricezione firmata e datata dal richiedente, è trasmessa alla SEM.

Secondo l'articolo 47 capoverso 1 LCit, la decisione negativa può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal giorno successivo alla notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 PA). Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).

Il richiedente deve essere informato del fatto che i termini stabiliti in giorni dalla SEM non decorrono (art. 22a PA):

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

In caso di sospensione dei termini occorre distinguere le situazioni seguenti.

- **La notificazione della decisione avviene poco prima del periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo del termine si effettua normalmente fino al giorno precedente l'inizio della sospensione, poi si ferma durante il periodo di sospensione e riprende il giorno successivo al giorno che segna la fine della sospensione per proseguire fino alla scadenza del termine complessivo.
- **La notificazione della decisione avviene durante il periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo dei termini inizia dal primo giorno in cui la sospensione cessa e continua finché non scade il termine complessivo.

752/83 Ritiro della decisione di reintegrazione

Dopo il suo invio, ma prima della sua entrata in vigore, la SEM può ritirare la decisione di reintegrazione. La SEM annulla la decisione se viene a conoscenza di elementi sufficienti, di cui non aveva conoscenza al momento della decisione, che puntano a dimostrare che il richiedente non adempiva i criteri della reintegrazione al momento della decisione.

Dopo aver concesso al richiedente il diritto di essere sentito, la SEM prende la decisione di ritiro della decisione di reintegrazione e intraprende indagini supplementari. Una volta completate dette indagini, la SEM concede la reintegrazione o prende una decisione negativa dopo aver sentito le parti attraverso la rappresentanza svizzera all'estero.



Una volta scaduto il termine di ricorso, la SEM non può più ritirare la decisione, ma all'occorrenza avvia una procedura di annullamento della reintegrazione in base all'articolo 36 LCit.

752/9 Entrata in vigore della decisione di reintegrazione e iscrizione nel registro dello stato civile

Entrata in vigore

Se non viene interposto ricorso contro la decisione di reintegrazione, la SEM notifica al richiedente l'entrata in vigore della decisione attraverso la rappresentanza svizzera all'estero.

Per i figli minorenni la notificazione dell'entrata in vigore è notificata al titolare dell'autorità parentale o al rappresentante legale.

Se, durante il termine di ricorso, la decisione di reintegrazione viene impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, la decisione non può entrare in vigore: occorre attendere la decisione del Tribunale. In questo caso non viene inviata alcuna notificazione dell'entrata in vigore.

Iscrizione nel registro dello stato civile

Una volta entrata in vigore la decisione, la competente autorità del Cantone di cui il richiedente ha avuto la cittadinanza da ultimo può iscrivere la reintegrazione nel registro dello stato civile Infostar.